

CITTA' DI VALDAGNO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO PRESSO LA FONDAZIONE MARZOTTO

Art. 1 – ISTITUZIONE

La Fondazione Marzotto eretta in Ente Morale con DPR del 29.10.1960 n. 1376 ha tra i propri scopi “il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, da attuarsi attraverso opere di beneficenza, assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, istruzione e formazione”, e in tale ambito è operante un Asilo Nido per bambini da 3 mesi a 3 anni.

Art. 2 – FINALITA'

L'Asilo Nido:

- costituisce un servizio socio educativo di interesse pubblico a favore dei bambini, della famiglia e della società;
- provvede all'accoglimento dei bambini, promuovendone un equilibrato sviluppo psico-fisico, superando il tradizionale concetto di custodia;
- collabora con la famiglia nell'azione educativa e promuove una cultura dell'infanzia nel territorio.

Art. 3 – COMITATO PER L'ASILO NIDO

1. Presso la Fondazione Marzotto è costituito, ai sensi della Legge Regionale 23.4.1990 n. 32, un Comitato per l'Asilo Nido di durata triennale composto da dieci membri di cui:
 - a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;
 - b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, di cui un rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista, indicati annualmente dall'Assemblea dei genitori, ai sensi dell' art. 7;
 - c) un rappresentante del personale dell'Asilo Nido con funzioni educative indicato dall'Assemblea del personale;
 - d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio;
 - e) due rappresentanti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marzotto.

La Fondazione Marzotto potrà indicare un supplente che possa sostituire uno dei due rappresentanti in caso di assenza.

2. La Fondazione Marzotto prende atto delle designazioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo e nomina un rappresentante fra i nominativi segnalati dalle formazioni sociali di cui alla lettera d) del precedente comma. Invita quindi, i componenti del Comitato alla prima riunione con all'ordine del giorno la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del Comitato.
3. Il Comitato nomina, fra i membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori di bambini in lista di attesa, con distinte votazioni, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
4. Per la nomina di cui al precedente comma sono necessari l'intervento della metà più uno dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 4 – COMPITI DEL COMITATO

Spetta al Comitato:

- a) formulare la relazione annuale sull'attività svolta ed ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
- b) deliberare sulle domande di ammissione all'Asilo Nido in conformità ai criteri stabiliti dal presente Regolamento;
- c) prendere atto della retta di frequenza annualmente deliberata dal C.D.A. della Fondazione;
- d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio educativo e formativo del bambino;
- e) prendere in esame i suggerimenti e le osservazioni espresse da parte degli interessati all'attività ed al funzionamento dell'Asilo Nido;
- f) collaborare con il Coordinatore dell'asilo nido all'elaborazione degli indirizzi educativo assistenziali favorendone la loro attuazione;
- g) partecipare all'elaborazione dei piani attuativi territoriali relativi ai servizi per l'infanzia;
- h) definire le modalità di coordinamento con le attività degli altri comitati di asili nido presenti nel territorio comunale, nel rispetto delle direttive fissate dal Comune e dalla Regione Veneto.

Art. 5 – RIUNIONI DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce di norma presso una delle sedi di Valdagno della Fondazione Marzotto ed è convocato dal Presidente. Le riunioni risultano valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Può essere convocato su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Ogni deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei presenti.

I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente.

Il Comitato trasmette copia dei verbali al Comune di Valdagno e alla Fondazione Marzotto; copia dei medesimi dev'essere affissa all'Albo dell'Asilo Nido per la durata di 8 giorni.

L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, dovrà essere inviato ai singoli componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine potrà essere ridotto a un giorno.

Tre assenze ingiustificate consecutive determinano la decadenza da membro del Comitato. In tal caso il Presidente inviterà l'avente diritto a indicare un nuovo membro in sostituzione di quello cessato.

Il Presidente del Comitato

- a) presiede le riunioni fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- b) dà esecuzione alle delibere assunte dal Comitato;
- c) vigila sull'andamento dell'Asilo Nido riferendone al Comitato e se del caso al Comune di Valdagno e alla Fondazione Marzotto;
- d) esercita, nei casi d'urgenza, le attribuzioni del Comitato e sottopone alla successiva ratifica dello stesso le decisioni adottate.

Art. 6 – SEGRETERIA DEL COMITATO

I compiti relativi alla segreteria del Comitato saranno espletati da un Segretario eletto dal Comitato che resterà in carica per un triennio.

Art. 7 – NORME PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL COMITATO.

L'assemblea dei genitori dei bambini frequentanti l'Asilo Nido è convocata dal Presidente del Comitato almeno due volte all'anno alla presenza dei componenti il Comitato e con la partecipazione consultiva del personale con funzioni educative dell'Asilo Nido.

L'assemblea può essere altresì convocata su richiesta scritta di almeno un quinto degli aventi titolo.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Spetta all'assemblea dei genitori:

- a) eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato;
- b) sottoporre al Comitato proposte, suggerimenti, e rilievi tendenti a migliorare il servizio di asilo nido;
- c) proporre incontri con persone specializzate nei vari aspetti riguardanti la prima infanzia.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno formativo, i genitori dei bambini frequentanti si riuniscono in apposita assemblea per eleggere i propri rappresentanti cessati in seno al Comitato.

Tale assemblea è convocata dal Presidente del Comitato con preavviso individuale di almeno 10 giorni.

L'assemblea avrà la durata di 2 ore. La seconda convocazione sarà fissata almeno un'ora dopo la prima.

In apertura dei lavori dell'assemblea si dovrà provvedere :

- illustrazione delle competenze del Comitato e delle modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori;
- costituzione di un seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori;
- raccolta delle candidature;
- nomina di un segretario.

L'ordine del giorno dovrà comprendere:

- elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al comitato;
- ogni altro argomento ritenuto necessario e opportuno.

Chiuso il seggio elettorale, si procederà allo spoglio delle schede, alla proclamazione degli eletti e alla compilazione del verbale dell'assemblea da parte del segretario nominato.

Le votazioni sono valide in prima convocazione con la partecipazione di almeno il 50% degli aventi diritto, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero degli aventi titolo.

Hanno diritto di voto, mediante espressione di un'unica preferenza, e sono eleggibili, i genitori dei bambini frequentanti, o in lista di attesa.

Art. 8 – AMMISSIONI, FREQUENZE, DIMISSIONI

1. Sono ammessi all'Asilo Nido bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni con possibilità di permanenza nel servizio fino all'accoglienza nella scuola materna e, in ogni caso, non dopo aver compiuto 43 mesi, sino ad un massimo di 75 bambini.

2. In caso di grave necessità, da accertarsi dal Comitato, possono essere ammessi all'Asilo Nido bambini di età inferiore a tre mesi. Saranno accettate solo le domande di ammissione di bambini nati, che dovranno essere corredate da certificato di nascita o da autocertificazione.

3. Nel rispetto del diritto di continuità di frequenza per i bambini accolti nell'anno precedente e del diritto di priorità di ammissione previsto per i figli di dipendenti di aziende del Gruppo Marzotto, le domande di ammissione verranno decise dal Comitato sulla base dei seguenti criteri:

- accertato disagio sociale, handicap o disturbi dello sviluppo psico-fisico del bambino certificati dal competente servizio specialistico dell'U.L.S.S.	Punti 10
- bambino appartenente a nucleo familiare in grave difficoltà (nucleo incompleto o dissociato in cui manchi effettivamente la figura paterna o materna: decesso di uno dei due coniugi, coniuge in carcere, bambino in affido, segnalazione U.L.S.S. o Servizi sociali del Comune, separazione giudiziale o omologa di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, handicap grave o invalidità del 100 % di un coniuge o di altro figlio che necessitano di assistenza continua oppure con un genitore o con un fratello appartenente al medesimo nucleo familiare sordomuto o cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, purchè tali stati risultino da certificazione o ai sensi della L. n. 104/92 o della Commissione invalidi Civili dell'U.L.S.S. o da punteggio superiore a 15 punti attribuito con scheda regionale 0-33 S.V.A.M.A.)	Punti 8
- genitori che accudiscono propri familiari anziani non autosufficienti che necessitano di assistenza continua, purchè la non autosufficienza sia certificata o ai sensi della L. n. 104/92 o dalla Commissione Invalidi Civili dell'U.L.S.S. o risulti da punteggio superiore a 15 punti attribuito con scheda regionale 0-33 S.V.A.M.A	Punti 6
- genitori disabili o portatori di handicap o presenza di altri componenti del nucleo familiare disabili o portatori di handicap (quando l'invalidità sia compresa fra il 67% e il 100% oppure sia stata accertata a' sensi della L. n. 104/92 la media gravità oppure sia stata accertata una cecità in uno dei componenti del nucleo familiare con residuo visivo superiore a 1/20 e non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione	Punti 5
- genitori entrambi lavoratori oppure di cui uno lavoratore e l'altro studente o precario	Punti 4
- gemelli per i quali viene chiesto l'inserimento nel medesimo asilo nido (per ciascuno)	Punti 2
- genitori di cui uno studente e uno lavoratore	Punti 2
- genitori con altri figli di età inferiore a sei anni, per ciascun figlio	Punti 1
- genitori con altri figli da 6 a 10 anni, per ciascun figlio	Punti 0,5
- genitore che lavora fuori vallata (oltre il Comune di Trissino) (nel caso che entrambi i genitori lavorino fuori vallata il punteggio è doppio)	Punti 0,5

In caso sussistano due domande con il medesimo punteggio, farà fede per la precedenza il maggior valore espresso dalla sommatoria dei punteggi relativi ai primi quattro criteri sopra esposti.

Nel caso di ulteriore parità di punteggio la precedenza sarà determinata con riferimento alla data della domanda di iscrizione all'asilo nido.

Esaurite le domande interne provenienti dai genitori residenti nel Comune di Valdagno, saranno ammessi con gli stessi criteri i non residenti, fatta salva la copertura delle rette di frequenza tramite accordo con i Comuni interessati.

In deroga ai criteri fissati nel precedente comma 3, nel rispetto del diritto di continuità di frequenza per i bambini accolti nell'anno precedente e del diritto di priorità di ammissione previsto per i figli di dipendenti di aziende del Gruppo Marzotto, la Fondazione Marzotto può, a suo insindacabile giudizio, ammettere alla frequenza non più di 4 bambini con precedenza rispetto ad altri nuovi inserimenti. Parimenti l'Amministrazione Comunale, in deroga ai criteri fissati nel precedente comma 3, può ammettere non più di 2 bambini, subordinatamente alla precedenza riservata ai 4 bambini accolti in deroga dalla Fondazione Marzotto.

Per l'ammissione dei bambini di età inferiore a tre mesi, deve essere accertata la grave necessità familiare di servirsi della struttura o per esigenze lavorative dei genitori o per particolari situazioni ambientali, sociali, sanitarie e strutturali della famiglia, da documentare con relazione del servizio sociale pubblico.

Per l'ammissione e la frequenza i bambini devono risultare esenti da malattie infettive o contagiose e deve essere documentato che essi sono in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

Nel caso di assenza per malattia che si protragga oltre i cinque giorni (intesi come giorni di apertura del servizio), i bambini potranno riprendere la frequenza previa presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità alla riammissione.

Dopo l'inizio della frequenza i genitori dei bambini ammessi dovranno ritirare le domande di ammissione eventualmente presentate presso altri asili.

Le dimissioni verranno effettuate nel mese di luglio per i bambini che compiono il terzo anno successivamente al 31 gennaio del medesimo anno e nel mese di dicembre per quelli che compiono il terzo anno prima del 31 gennaio dell'anno successivo.

L'iscrizione all'Asilo Nido presuppone l'impegno alla frequenza per tutto il periodo di apertura del nido ma non oltre il compimento del 43° mese di età.

Le dimissioni anticipate sono autorizzate dal Comitato solo per gravi motivi e devono essere formulate con preavviso scritto di almeno 15 giorni.

In caso di assenza continuata, superiore ai 15 giorni di frequenza, senza giustificazioni, il bambino viene considerato dimesso.

Per i bambini, per i quali sia necessario un supporto di personale idoneo, l'accoglimento è subordinato alla messa a disposizione di detto personale da parte dell'ULSS o di chi per essa.

Art. 9 – RETTE DI FREQUENZA DA PARTE DEI BAMBINI ASSISTITI DAL COMUNE DI VALDAGNO

Le rette di frequenza a carico delle famiglie assistite dal Comune di Valdagno sono differenziate per ciascuna famiglia secondo le proprie condizioni economiche e/o sociali e sono determinate da apposito provvedimento comunale.

La retta mensile di frequenza (sulla base di 11 mesi all'anno) viene fissata dal C.D.A. della Fondazione a cui spetta il compito di comunicarla al Comitato e al Comune di Valdagno per i provvedimenti di competenza.

Per i casi relativi ai bambini residenti nel Comune di Valdagno che non godano dei contributi aziendali pro tempore applicati da aziende del Gruppo Marzotto (o da altre aziende) per i propri dipendenti, per i quali l'applicazione delle disposizioni comunali relative alle rette comporta per la Fondazione Marzotto un'entrata inferiore alla retta massima, come fissata dalla Giunta Comunale, il Comune di Valdagno corrisponderà all'ente gestore la differenza.

I genitori che ritirino il bambino dal servizio dopo il mese di aprile sono tenuti a corrispondere la retta dovuta fino a tutto il mese di luglio.

Le rette e la quota di iscrizione fissate dalla Fondazione Marzotto saranno oggetto di aggiornamenti in funzione del costo di gestione.

Dopo la comunicazione dell'ammissione del bambino all'asilo nido e comunque prima dell'inizio della frequenza il gestore del servizio potrà richiedere il deposito di una cauzione in misura non superiore ad una mensilità della retta. Tale somma sarà rimborsata, senza riconoscimento degli interessi, alla fine della frequenza non appena accertata la non sussistenza di situazioni di insolvenza nel pagamento della retta dovuta.

Art.10 – FUNZIONAMENTO E ORARI

L'Asilo Nido è aperto nei soli giorni feriali da lunedì a venerdì per la durata dell'intero anno solare eccettuato i periodi che coincidono con la chiusura per ferie delle Aziende del Gruppo Marzotto S.p.A. e di altre circostanze preventivamente programmate.

Anche l'orario sarà definito dalla Fondazione Marzotto tenuto conto delle esigenze delle Aziende del Gruppo Marzotto S.P.A..

Per ragioni strettamente educative per le eventuali frequenze fuori orario potranno essere fissate tariffe differenziate.

Entro l'orario stabilito la consegna dei bambini ai genitori, o ad altre persone dagli stessi formalmente delegate, sarà effettuato dal personale dell'Asilo Nido.

Soltanto i genitori dei bambini ammessi all'Asilo Nido hanno diritto di accesso alla struttura in particolare durante i primi giorni di frequenza per aiutare il bambino a meglio inserirsi.

Art. 11 – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PSICO-PEDAGOGICA

1. L'Asilo Nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.
2. L'attività di Asilo Nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale di coordinamento dei servizi per l'infanzia di cui all'art. 3, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell'infanzia.
3. L'utilizzazione degli spazi dell'Asilo Nido può essere estesa, previa autorizzazione della Fondazione anche alla popolazione infantile esterna, al fine di favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.
4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell'Asilo Nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangano con i bambini per tutta la durata della permanenza nell'Asilo Nido.
5. L'utilizzazione degli spazi dell'Asilo Nido da parte della popolazione infantile esterna non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

Art. 12 – PERSONALE DELL' ASILO NIDO

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di diploma di dirigente di comunità o comunque di un diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
3. L'organico del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.
4. L'Asilo Nido si avvale del servizio sanitario e di medicina preventiva assicurato dall'ULSS.

ART. 13 - COORDINAMENTO CON ALTRI ASILI NIDO

Nel rispetto degli indirizzi regionali, l'ente gestore avrà cura di concordare con gli altri asili nido presenti nel territorio comunale le forme di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche

ART. 14 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui alle Leggi regionali.